

Cesce 1285



TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE FALLIMENTARE
DECRETO EX ART. 173 L.F.
CONC. PREV. G.D.D. S.R.L.

3/2021 N.R. Conc. prev.

Il Tribunale di Nocera Inferiore, sezione fallimentare, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:

Dr. Antonio Sergio Robustella	Presidente
Dr.ssa Bianca Manuela Longo	Giudice
Dr. Pasquale Velleca	Giudice rel. ed est.

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del **02.07.2021**,

OSSERVA

In data 11.09.2019 la società G.D.D. s.r.l. presentava domanda di concordato cd. con riserva.

La proposta ed il piano venivano depositate il 20.02.2020.

In data 10.12.2020 la G.D.D. chiedeva assegnarsi il termine per la presentazione di una nuova proposta concordataria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 co. 2 D.L. n. 23/2020.

La proposta concordataria veniva depositata il 18.02.2021.

Con provvedimento del 20.05.2021 la proposta formulata da G.D.D. s.r.l. veniva dichiarata inammissibile, con fissazione dell'udienza del 10.06.2021 per l'esame dell'istanza di fallimento iscritta al numero di r.g. 20/2021 e depositata da SIMA s.r.l. per un credito di euro 38.889,35 in forza del decreto ingiuntivo non opposto n. 1831/2019.

Successivamente al 20.05.2021 e prima dell'udienza del 10.06.2021, nei confronti della G.D.D. s.r.l. venivano presentate le ulteriori seguenti istanze di fallimento:

- 1) AP Commerciale s.r.l. (r.g. n. 73/2021): credito di euro 307.718,77 in forza di fatture;
- 2) Anna Cinque (r.g. n. 75/2021): credito di euro 39.073,82 per aver difeso G.D.D. in dieci giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo;
- 3) Fior Tramonti di Amato Vincenzo (r.g. n. 77/2021): credito di euro 30.203,36 in forza di fatture;

- 4) Mediacom s.r.l. (r.g. n. 78/2021): credito di euro 3.660,00 in forza di fatture;
- 5) AP Commerciale s.r.l. (r.g. n. 79/2021): credito di euro 134.058,95 per aver acquistato crediti vantati in forza di fatture da altre società nei confronti di G.D.D. s.r.l.;
- 6) Il Vostro Fornaio s.p.a. (r.g. n. 81/2021): credito di euro 8.782,81 in forza di fatture;
- 7) CEP s.r.l. di Esposito Nicola (r.g. n. 89/2021): credito di euro 77.773,54 in forza di fatture e di cessioni di credito stipulate con altre società creditrici di G.D.D. s.r.l.;
- 8) Francesco Mandara (r.g. n. 92/2021): credito di euro 25.554,87 per attività prestata in vista della presentazione della domanda di concordato ed in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo;
- 9) GE.MA DISAL s.r.l. (r.g. n. 97/2021): credito di euro 45.056,23 in forza del decreto ingiuntivo n. 1179/2019 dichiarato provvisoriamente esecutivo il 14.07.2020.

Il 09.06.2021 G.D.D. s.r.l. presentava una nuova proposta di concordato preventivo.

Il 02.07.2021 il Tribunale fissava il termine perentorio di giorni quindici per il deposito di integrazioni e modifiche alla proposta.

Infine, il 16.07.2021 veniva presentata la proposta definitiva, la quale prevede l'obbligo di pagamento in solido del passivo concordatario da parte della proponente e dell'assuntore OPM soc. coop. a r.l.

Con provvedimento del 30.07.2021 la G.D.D s.r.l. veniva nuovamente ammessa alla procedura di concordato preventivo.

Inoltre con il citato decreto veniva disposta l'apertura di una procedura competitiva ex art. 169 bis L.F. con riferimento ai seguenti beni:

- 1) ramo di azienda corrente a Nocera Superiore (SA) in via Nazionale n. 443;
- 2) ramo di azienda corrente a Castel San Giorgio (SA) in via Tenente Bruno Lombardi n. 26;
- 3) ramo di azienda corrente a Giffoni Valle Piana (SA) Via Valentino Fortunato Zona Pip Lotto 5 e compendio immobiliare ivi ubicato di proprietà della GDD;
- 4) ramo di azienda corrente a Nocera Inferiore (SA) in via Napoli n.61.

Beni tutti oggetto di contratti di rent to buy conclusi nel febbraio 2019 con AP Commerciale s.r.l..

In data 27.10.2021 i commissari giudiziali Avv. F.S. Ferrajoli e dott. Giovanni Faggiano depositavano una relazione particolareggiata, dalla quale emergevano ragioni giustificative dell'apertura del subprocedimento di cui all'art. 173 L.F..

Pertanto con provvedimento del 05.11.2021 veniva disposta la convocazione della proponente per l'udienza del 02.12.2021, alla quale partecipavano anche i commissari ed i ricorrenti nella procedura prefallimentare.

In vista di tale udienza la società depositava una nota difensiva insistendo per l'archiviazione del subprocedimento di cui all'art. 173 L.F.; viceversa la ricorrente AP Commerciale insisteva per la revoca e per la dichiarazione di fallimento di G.D.D. s.r.l..

Tanto premesso, sussistono i presupposti per la revoca del provvedimento di apertura della procedura di concordato richiesta da G.D.D..

Invero, il comma 1 dell'art. 173 L.F. dispone che *“il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, deve riferirne immediatamente al tribunale, il quale apre d'ufficio il procedimento per la revoca dell'ammissione al concordato [...]”*.

Tale disciplina è completata dal comma 3, ai sensi del quale il Tribunale pronuncia la revoca *“anche se il debitore durante la procedura di concordato compie atti non autorizzati a norma dell'articolo 167 o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori, o se in qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte per l'ammissibilità del concordato”*.

Nel caso di specie la revoca è giustificata dalla circostanza che nel ricorso ex art. 160 L.F. depositata il 09.06.2021 e nella memoria integrativa depositata il 16.07.2021 G.D.D. s.r.l. non ha menzionato i propri rapporti con la CE.DI. SISA CENTRO SUD, società della quale la proponente detiene una partecipazione pari all'1,2% del capitale sociale, inizialmente costituita in forma di società consortile e dichiarata fallita in data 04.05.2018 ad opera del Tribunale di Napoli Nord.

Trattasi di una vicenda foriera di rilevanti implicazioni, ove si consideri che:

- a) l'art. 36 del Statuto del consorzio prevedeva un obbligo di contribuzione in capo ai soci sia rispetto ai costi fissi del consorzio che con riferimento all'eventuale disavanzo;
- b) con sentenza n. 5645 dell'08.09.2020 il Tribunale di Napoli, sez. imprese, ha dichiarato l'inefficacia della delibera assembleare del 20.03.2018 – avente ad

oggetto la trasformazione della CE.DI da società consortile in s.r.l. – nonché la nullità della predetta delibera per la parte afferente l'approvazione del bilancio al 31.12.2016 e ciò per omessa rilevazione dei ricavi a copertura dei costi di gestione per euro 46.627.143,00, pari alla perdita di esercizio registrata in bilancio, da imputarsi al mancato riaddebito dei costi di gestione tra i soci;

- c) **in data 10.06.2021** alla proponente G.D.D. s.r.l. è stato notificato un atto di citazione da parte della curatela del fallimento CE.DI SISA CENTRO SUD, con il quale quest'ultima ha convenuto in giudizio i soci del consorzio onde ottenere la condanna degli stessi al pagamento in solido di un risarcimento pari ad euro cinquanta milioni e/o altra somma accertata in giudizio, anche a titolo di ribaltamento, secondo le norme statutarie, delle perdite dei bilanci rettificati all'esito di apposita ctu.

Anche di tale circostanza la proponente non ha fatto menzione agli organi della procedura e ciò nonostante l'atto di citazione sia stato notificato il 10.06.2021, dunque prima del deposito della proposta concordataria definitiva, avvenuto il 16.07.2021.

Il deficit informativo sopra illustrato evidenzia una condotta censurabile di G.D.D., in quanto per un verso sono state taciute circostanze delle quali gli organi della procedura dovevano essere informati, mentre sotto altro profilo vi è stato un occultamento del passivo quanto meno potenziale, suscettibile di influire sul giudizio dei creditori in quanto avente valenza potenzialmente decettiva per l'idoneità a pregiudicare il consenso informato dei creditori circa le reali prospettive di soddisfacimento in caso di liquidazione.

Difatti dallo statuto del consorzio e dal contenzioso promosso dalla curatela fallimentare si evince che in capo a G.D.D. grava un obbligo di contribuzione (se non anche risarcitorio) nei confronti della CE.DI SISA, senza che a tal fine alcuna indicazione (anche mediante previsione di un apposito fondo rischi) sia stata inserita nella proposta di concordato.

Al riguardo con la memoria difensiva depositata il 26.11.2021 G.D.D. s.r.l. ha così replicato:

- 1) *“la società 4D (riconducibile al medesimo nucleo familiare di GDD) in data 6 maggio 2015 ha comunicato il proprio recesso per giusta causa dalla società consortile CE.DI. SISA”* (cfr. pag. 8);

- 2) *“a partire dalla data del recesso di 4D dalla consortile, anche la deducente GDD si è rivolta ad altri operatori della Grande Distribuzione Organizzata (GDO) per le somministrazioni dei propri punti vendita”* (cfr. pag. 8);
- 3) *“i rapporti di somministrazione con il CE.DI SISA e la fruizione dei relativi servizi sono cessati, dunque, all’inizio del 2016”* (cfr. pag. 9);
- 4) *“alla data della cessazione del rapporto societario e commerciale (per comodità, fine 2015, ma più correttamente, fine gennaio, inizio febbraio 2016), e per effetto delle fatture e note crediti per premi e contributi sui costi della consortile, che sarebbero stati emessi successivamente dalla CE.DI SISA, la GDD risultava creditrice del complessivo importo di € 298.399,73”* (cfr. pag. 9);
- 5) *“GDD, sia nell’ambito della procedura di concordato del CE.DI SISA, sia nell’ambito della successiva procedura fallimentare della stessa società, è sempre stata considerata, giustamente, un creditore e non già un debitore di CE.DI SISA (doc. 5, pec inviata dai curatori fallimentari a GDD, quale creditore concorsuale)”* (cfr. pag. 9);
- 6) *“non è mai pervenuta alla deducente, da parte della curatela fallimentare del CE.DI SISA, alcuna specifica richiesta di pagamento o messa in mora che facesse riferimento a presunte contribuzioni per costi di gestioni relative agli anni 2015 e 2016”;*
- 7) con riferimento al menzionato credito di euro 298.399,73 vantato da G.D.D. nei confronti del CEDI SIA, *“è stata presentata domanda di ammissione al passivo, rigettata, come quella di tutti gli altri soci creditori, per la eccepita mancanza di data certa della documentazione contabile posta a base della richiesta (per ovvie ragioni, anche di economia di spese, la deducente ha ritenuto di non proporre opposizione ex art. 98 l.fall.)”* (cfr. pag. 10);
- 8) *“la attivazione delle azioni di cui alla citazione notificata il 10.6.2021 nei confronti di GDD srl è frutto di una vera e propria svista da parte della curatela del fallimento CE.DI SISA”,* attesa la fuoriuscita di G.D.D. dal consorzio a partire dal gennaio 2016 e/o comunque la prescrizione quinquennale di eventuali crediti vantati dal consorzio;
- 9) è verosimile che la curatela fallimentare del CE.DI SISA possa rinunciare a far valere qualsivoglia azione nei confronti di G.D.D. al fine di evitare una condanna alle spese per lite temeraria;

- 10) dall'atto di citazione si evince le azioni della curatela sono state proposte nei confronti di G.D.D. s.r.l. (e 4D s.r.l.) per la sola ragione derivante dal rapporto contrattuale di rent to buy in essere con AP Commerciale, facendo parte quest'ultima del cd. Gruppo Apuzzo, considerato uno dei principali responsabili del fallimento del consorzio. Pertanto *“è più che verosimile che, ove non vi fossero stati i contratti di rent to buy con AP Commerciale, 4D e GDD non sarebbero state nemmeno evocate in giudizio”* (cfr. pag. 14);
- 11) G.D.D. s.r.l. non era a conoscenza del giudizio incardinato presso il Tribunale di Napoli conclusosi con la sentenza n. 5645/2020, né ha partecipato alla delibera assembleare del CE.DI SISA del 20.03.2018;
- 12) l'azione risarcitoria per cinquanta milioni di euro proposta dal fallimento CE.DI SISA è infondata ed in ogni caso non è configurabile una responsabilità solidale dei soci, per cui non vi sarebbe alcun rischio per i creditori del concordato G.D.D.;
- 13) pur qualora dovesse considerarsi fondato l'obbligo di contribuzione di G.D.D. nei confronti del CE.DI SISA, quest'ultimo comporterebbe un incremento del fabbisogno concordatario di “soli” euro 411.270,00 (cfr. pag. 21);
- 14) *“la deducente intendeva notificare il Tribunale del contenzioso all'esito della sua costituzione in giudizio”* e precisamente *“in sede di conseguente modifica del piano [...] chiaramente, con l'apertura del procedimento sub 173 l. fall., per evidenti ragioni di opportunità, si è ritenuto di non anticipare la costituzione in giudizio, e di attendere l'esito del presente sub procedimento”* (cfr. pag. 23);
- 15) la notifica dell'atto di citazione costituisce *“un fatto che non può in alcun modo incidere sulla situazione patrimoniale della impresa e, comunque, del tutto insuscettibile di incidere sul consenso informativo dei creditori sulle reali prospettive di soddisfacimento in caso di liquidazione”* (cfr. pag. 24).

Si tratta di deduzioni che non meritano accoglimento in forza delle ragioni che seguono.

In primo luogo è indubbio che la proponente sia tuttora socia del CE.DI SISA e che ciò non sia stato indicato nella proposta di concordato, ove si consideri che:

- la circostanza che eventualmente a partire dal gennaio 2016 G.D.D. s.r.l. possa essersi rivolta ad altri operatori non fa venir meno la sua partecipazione al CE.DI SISA;

- del tutto inconferente è il recesso che il 06.05.2015 sarebbe stato esercitato da 4D s.r.l., trattandosi di una vicenda che non riguarda le quote detenute da G.D.D.;
- in 02.05.2017 quest'ultima inviava una comunicazione ai commissari del concordato CE.DI SISA (cfr. doc. 4 depositato da G.D.D. unitamente alla memoria del 26.11.2021) nella quale confermava di essere socia del consorzio per una quota pari al 1,20% del capitale sociale;
- la partecipazione al consorzio trova conferma dalla lettura della visura camerale;
- tra i soci del CE.DI SISA indicati in calce al verbale del 20.03.2018 (di approvazione del bilancio al 31.12.2016) figura anche G.D.D. s.r.l. (ancorché non partecipante all'assemblea: cfr. il verbale prodotto dai commissari).

In secondo luogo è del tutto indimostrato quanto riferito da G.D.D. s.r.l., ossia che quest'ultima sarebbe titolare di un credito 298.399,73 nei confronti del CE.DI SISA; viceversa, le vicende del fallimento CE.DI SISA (o almeno quelle conosciute dall'intestato Tribunale) depongono nel senso contrario.

Basti pensare che per dimostrare tale credito G.D.D. ha prodotto la comunicazione ricevuta dal curatore ex art. 97 L.F. (cfr. doc. 5) la quale, come noto, non dimostra l'esistenza di un credito ma viene inviata a coloro i quali abbiano presentato un'istanza di ammissione al passivo ai fini della decorrenza del termine per proporre eventuali opposizioni.

Inoltre la proponente ha ammesso che la domanda di ammissione è stata rigettata dal g.d. del fallimento CE.DI SISA e che avverso il provvedimento di esclusione non è stata proposta opposizione "*per ovvie ragioni, anche di economia di spese*" (cfr. pag. 10).

In terzo luogo, a prescindere dalla fondatezza o meno delle contestazioni avanzate dal fallimento CE.DI SISA e ciò anche per quanto concerne l'eventuale responsabilità cd. gruppo Apuzzo (trattasi di profili che esulano dall'odierno thema decidendum), non corrisponde al vero quanto dedotto dalla proponente, ossia che le azioni sarebbero state proposte anche nei confronti di G.D.D. in ragione del solo rapporto di rent to buy con il cd. gruppo Apuzzo.

Difatti dalla lettura dell'atto di citazione si evince che la curatela contesta – tra le altre cose – ai soci del consorzio (tra i quali rientra anche G.D.D.) la violazione dell'art. 36 dello Statuto e dell'art. 2615 ter c.c. in ragione dell'illegittima approvazione del bilancio al 31.12.2015 (approvato il 20.09.2016) e del bilancio al 31.12.2016 (approvato il 20.03.2018).

Pertanto la curatela ha evocato in giudizio amministratori, sindaci e soci e tra questi G.D.D. non già per il rapporto di rent to buy con AP Commerciale bensì in quanto socia del CE.DI SISA.

Parimenti inconferente agli odierni fini è l'eventuale infondatezza delle pretese della curatela.

Difatti ciò che assume rilievo assorbente nel caso di specie è la circostanza che G.D.D. s.r.l. abbia volontariamente omesso di indicare nella proposta concordataria la sua partecipazione alle quote del CE.DI SISA nonché, al momento del deposito dei chiarimenti richiesti dal Tribunale, di informare gli organi della procedura che il 10.06.2021 era stata evocata in giudizio per il pagamento in solido di cinquanta milioni di euro.

Tale omissioni integrano un atto in frode ai creditori.

Sul punto la Corte di Cassazione ha precisato che:

- *"gli "atti di frode" vanno intesi come le condotte volte ad occultare situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori, aventi valenza potenzialmente decettiva per l'idoneità a pregiudicare il consenso informato dei creditori sulle reali prospettive di soddisfacimento in caso di liquidazione, e che non si identificano con quelle di cui alla L. Fall. art. 64 e ss., inizialmente ignorate dagli organi della procedura e dai creditori e successivamente accertate nella loro sussistenza o anche solo nella loro completezza ed integrale rilevanza a fronte di una evidenziazione precedente del tutto inadeguata"* (così le pronunce n. 17191/2014, 9050/2014, 23387/2013, etc.);
- *"sul piano soggettivo il comportamento deve essere stato assunto con dolo, ovvero con la volontarietà del fatto, non richiedendosi la preordinazione dolosa del fatto"* (così le pronunce n. 23387/2013 e 17038/2011);
- *l'atto in frode "esige che la condotta del debitore sia stata volta ad occultare situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori, cioè tali che, se conosciute, avrebbero presumibilmente comportato una valutazione diversa e negativa della proposta e che esse siano state "accertate" dal commissario giudiziale, cioè da lui "scoperte", essendo prima ignorate dagli organi della procedura o dai creditori"* (così le pronunce nn. 12533/2014, 23387/2013);
- nell'ambito dei fatti accertati dal Commissario vanno ricondotti anche i fatti non adeguatamente e compiutamente esposti in sede di proposta di concordato (così la pronuncia n. 9050/2014).

Nel caso di specie le omissioni di G.D.D. riguardano fatti certamente idonei ad influire sul consenso dei creditori, poiché allo stato (ed a prescindere dall'esito del giudizio) potenzialmente forieri di generare un notevole aumento del passivo concordatario.

Pertanto tali vicende andavano senz'altro riferite agli organi della procedura.

Sul punto sono prive di pregio giuridico le ulteriori giustificazioni della proponente, secondo la quale quest'ultima confidava che la curatela rinunciasse alle domande proposte nei suoi confronti e che l'esistenza del contenzioso sarebbe comunque stata riferita all'esito della procedura competitiva ex art. 163 bis L.F., dunque al momento dell'eventuale modifica della proposta.

Difatti la possibilità di modificare la proposta prima dell'adunanza prevista dagli artt. 163 bis co. 4 e 172 co. 2 L.F. è frutto dello svolgimento di una procedura competitiva (nel primo caso) ovvero della presentazione di proposte concorrenti (nel secondo caso) ma certamente non opera in presenza di atti in frode, i quali integrano una ragione di radicale non affidabilità del debitore medesimo e quindi, nel loro accertamento, un ostacolo obiettivo ed insuperabile allo svolgimento ulteriore della procedura.

Tali ragioni vieppiù si giustificano alla luce della peculiarità della proposta di concordato presentata da G.D.D. s.r.l., la quale si caratterizza in larga parte per il ricorso all'art. 163 bis L.F., dunque ad una operazione effettuata prima che i creditori concorsuali possano esprimersi sulla proposta.

Una esigenza di corretta informazione agli organi della procedura derivava anche dalla sfiducia mostrata dai creditori circa la capacità della proponente di superare la situazione di crisi, ove si consideri che a far data dal 2019 venivano presentati numerosi ricorsi di fallimento nei confronti di G.D.D. s.r.l..

Per gli stessi motivi ad una diversa conclusione non conduce la difesa di G.D.D. in ordine al fatto che quest'ultima non fosse a conoscenza del giudizio conclusosi con la sentenza n. 5645/2020 e non avesse partecipato alla delibera assembleare del CE.DI SISA del 20.03.2018, trattandosi di circostanze delle quali la proponente è venuta a conoscenza tutt'al più con la notifica dell'atto di citazione – nella quale tali vicende vengono ripercorse – ed in ogni caso colpevolmente taciute in seno alla presente procedura di concordato.

Peraltro l'esistenza di un contenzioso suscettibile di incrementare notevolmente il passivo concordatario andava adeguatamente riferito anche in considerazione delle conseguenze sull'impegno assunto da OPM soc. coop., riguardando quest'ultimo l'obbligo

di pagare – in solido con la proponente – il passivo indicato nella proposta e non quello ulteriore eventualmente formatosi successivamente all'omologazione della proposta.

Infine, atto in frode può essere considerato anche l'omessa menzione, da parte della proponente e della assuntrice, della scissione asimmetrica che ha riguardato OPM soc. coop. a r.l. con progetto depositato il 09.07.2021, delibera intervenuta il 16.07.2021 e successivo atto di esecuzione del 21.07.2021.

Sul punto la proponente ha dedotto che:

- la scissione non potrebbe avere rilievo ai sensi dell'art. 173 L.F., in quanto tale disposizione si applica alla sola proponente;
- l'operazione di scissione è avvenuta il 21.07.2021 e dunque dopo il deposito della proposta e delle integrazioni;
- dalla scissione non consegue alcun pregiudizio per i creditori, trattandosi tutt'al più di un profilo di convenienza della proposta da rimettersi alla valutazione di questi ultimi.

Trattasi di deduzioni che non convincono.

Difatti l'operazione di scissione ha avuto inizio prima del deposito della memoria del 16.07.2021 ed è avvenuta in un momento in cui OPM stava contestualmente assumendosi una obbligazione in solido per l'intero fabbisogno concordatario (pari a circa nove milioni di euro, ai quali vanno aggiunti i circa undici milioni di euro afferenti il fabbisogno concordatario di 4D s.r.l.), sicché la proponente era certamente tenuta a darne conto agli organi della procedura, in quanto anch'essa potenzialmente idonea ad incidere sul consenso dei creditori.

Del resto è evidente che le condotte poste in essere dall'assuntore ricadono anche sulla società proponente

Basti pensare che al fine di dar conto della solidità di OPM, unitamente alla proposta di concordato G.D.D. ha depositato una relazione avente ad oggetto l'analisi della situazione patrimoniale dell'assuntore.

Tale relazione, che rientra tra i documenti che i creditori avrebbero potuto valutare prima dell'adunanza, è ormai inattendibile, in quanto si fonda su dati contabili non più attuali.

Tali omissioni integrano una ragione ostativa al prosieguo della procedura e ciò a prescindere dalle conseguenze della diminuzione del patrimonio netto di OPM da euro 44 milioni circa ad euro 27.900.000,00 rispetto all'obbligazione in solido assunta da OPM per

complessivi venti milioni di euro circa (il dato numerico tiene conto dell'impegno riguardante anche la proposta di concordato formulata da 4D s.r.l.).

Alla luce di quanto illustrato va revocata l'ammissione al concordato proposto da G.D.D. s.r.l., con conseguente restituzione della cauzione all'assuntore OPM soc. coop. a r.l..

In replica a quanto dedotto dalla proponente all'udienza del 02.12.2021 – ossia che la revoca del concordato “crystallizzerebbe” irreversibilmente i contratti di rent to buy conclusi con AP Commerciale a prezzo asseritamente vile – appare opportuno precisare che l'odierna pronuncia non incide sul giudizio attualmente pendente presso il Tribunale di Napoli, anche alla luce dei molteplici strumenti a tutela della massa previsti dalla legge fallimentare.

Tenuto conto che nei confronti della ricorrente pendono numerose istanze di fallimento, le stesse vengono esaminate con separato provvedimento ai sensi dell'art. 173 co. 2 L.F..

P.Q.M.

- 1) revoca l'ammissione della società G.D.D. s.r.l. alla procedura di concordato preventivo R.G. Conc. Prev. n. 3/2021;
- 2) dispone che i commissari provvedano alla restituzione della cauzione prestata dall'assuntore OPM soc. coop. a r.l.;
- 3) procede con separato provvedimento ad esaminare le istanze di fallimento proposte nei confronti di G.D.D. s.r.l.;
- 4) dispone che i commissari provvedano a comunicare il presente provvedimento a tutti i creditori.

Manda la cancelleria di comunicare il presente provvedimento a G.D.D. s.r.l., ai commissari Avv. F.S. Ferrajoli e dott. Giovanni Faggiano, al P.M. in sede, nonché a tutte le parti costituite nella procedura prefallimentare n. 20/2021 (alla quale sono state riunite ulteriori istanze di fallimento).

Nocera Inferiore, 16/12/2021

Il giudice del.

dr. Pasquale Velleca

Il Cancelliere Esperto
Gaetana Esposito

Il Presidente

dr. Antonio Sergio Robustella

TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE Sezione Civile c/o Sezione Fallimentare
17 DIC 2021
DEPOSITATO IN CANCELLERIA Il Cancelliere